

## MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(Artt. 17 e ss. D.Lgs. 231/2007)

Gentile cliente,

Le sottoponiamo il presente questionario al fine del corretto assolvimento degli obblighi di Legge in materia di anticiclaggio, di cui al D. Lgs. del 21 novembre 2007 n. 231, così come modificato dal D. Lgs. del 4 ottobre 2019 n.125 che dà attuazione in Italia alle disposizioni della V Direttiva 2019/843/UE che modifica la IV Direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario, a scopo di riciclaggio, dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. La menzionata normativa impone al Cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire alla Società di adempiere ai nuovi obblighi di adeguata verifica e prevede specifiche sanzioni nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false. Come espressamente previsto dall'art. 42 del D. Lgs. 231/2007 nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica la Società non può procedere all'apertura del rapporto, all'esecuzione dell'operazione, ed è necessario porre fine ai rapporti eventualmente già in essere. Analogo obbligo di astensione è previsto nel caso di rapporti continuativi o operazioni di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Prima della compilazione si prega di prendere visione dei riferimenti normativi riportati in calce.

### INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

Il trattamento dei dati sarà svolto al fine del corretto assolvimento degli obblighi di Legge in materia di anticiclaggio anche con strumenti elettronici e solo dal personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati all'Agenzia delle Entrate in base agli obblighi previsti dall'art. 11, comma 2, del D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011), nonché ad Autorità e ad Organi di Vigilanza e Controllo, ad istituti di credito, ad intermediari finanziari e ad ogni altra società o istituto che sia soggetto alla normativa anticiclaggio. Si ricorda che il trattamento dei dati personali derivante dagli obblighi di legge, come nel caso presente, non necessita di consenso dell'interessato così come previsto dal GDPR.

<b>DATI DEL CLIENTE</b>		
Cognome e nome _____		Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Codice fiscale   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	Cittadinanza _____	
Luogo di nascita _____		Data di nascita ____/____/____
Indirizzo di residenza _____		
Comune _____	CAP _____	Provincia _____
Domicilio (se diverso dalla residenza) _____		
Comune _____	CAP _____	Provincia _____
Tipo di documento d'identità _____		Numero _____
Autorità di rilascio _____		Data di rilascio ____/____/____
Data di scadenza ____/____/____		
Professione _____	Provincia/Stato prevalente di svolgimento della professione _____	
Persona politicamente esposta <i>Si veda la definizione riportata in calce al presente modulo</i>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se "Sì" specificare il tipo di carica ricoperta _____	
Cariche politiche ricoperte a livello nazionale o locale non rientranti nella definizione di PEP (cd. Cariche minori) <i>Si veda la definizione ed esempi riportati in calce al presente modulo</i>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se "Sì" specificare il tipo di carica ricoperta _____	

### DATI DELL'ESECUTORE PER CONTO DEL CLIENTE

(da compilare SOLO se presente)



## Informativa sugli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007

### Obblighi del cliente

#### **Art. 22 del D.Lgs. 231/2007 – Obblighi del cliente**

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

### Sanzioni penali

#### **Art. 55 del D.Lgs. 231/2007 – Fattispecie incriminatrice**

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

### Titolare effettivo

#### **Art. 1, co. 2, let. pp del D.Lgs. 231/2007 - Definizioni**

2. Nel presente decreto s'intendono per:

(...) pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione è resa o l'operazione è eseguita.

#### **Art. 20 del D.Lgs. 231/2007 – Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche**

Art. 20: 1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

### Persone politicamente esposte

#### **Art. 1, co. 2, let. dd del D.Lgs. 231/2007 - Definizioni**

Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

- 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice- Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in stati esteri
  - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
  - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
- 3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
  - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

**Cariche politiche ricoperte in Italia a livello nazionale o locale non rientranti nella definizione di PEP (cd. Cariche minori)**

Personae fisiche che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP. Si fa riferimento, ad esempio, agli amministratori locali, a soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica (es. Sindaco di comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, consiglieri e assessori di comuni, provincie, regioni ecc..).